



COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari
6° Settore Servizi Sociali

AVVISO
CONTRIBUTI DI RIMBORSO ALLE FAMIGLIE
PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
(BAMBINE/I DI ETÀ COMPRESA TRA 3-36 MESI)
PER IL 1^ SEMESTRE 2025

FSC ANNUALITÀ 2025

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

In ottemperanza all'art. 1 comma 448 della legge 11 dicembre 2016 n.232 che ha istituito lo stanziamento del Fondo Solidarietà Comunale (FSC) e art.1 comma 449 le modalità di riparto per gli anni 2022/2029, e in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n°63 del 09.04.2025

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini di presentazione delle domande per il contributo per le spese relative al 1^ semestre 2025 sostenute dalle famiglie per la frequenza presso i servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art.2 comma 3 lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n°65 dei minori di età compresa tra 3 e 36 mesi residenti nel territorio capoterrese.

1. Requisiti di accesso per beneficiare del contributo

I seguenti requisiti di accesso, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda:

- a) Residenza nel Comune di Capoterra del minore che ha frequentato il servizio;
- b) Età del minore per cui si presenta la domanda di contributo, compresa tra i 3 e 36 mesi;
- c) ISEE 2025 in corso di validità e relativo a prestazioni agevolate rivolte a minorenni nonché altri casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di ISEE, con valore inferiore o uguale a € 30.000,00;

Trattandosi di prestazioni rivolte ai minori si richiama la normativa vigente in merito ai casi specifici per i quali è obbligatoria la presentazione dell'ISEE MINORENNI

- d) aver frequentato l'attività in un servizio educativo per la prima infanzia nel corso dell'anno 2025 (nello specifico dal 1 gennaio 2025 al 30 giugno 2025 presso una struttura in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento, presente sul territorio capoterrese.
- e) non aver usufruito per l'annualità 2025 di altro finanziamento per le stesse finalità del fondo solidarietà da parte di altri enti (per esempio bonus INPS, ecc.....).

2. Servizi ammissibili

I servizi educativi per la prima infanzia, previsti all'art.2 comma 3 lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n°65, ammissibili al contributo sono:

- spazio gioco bambini che accolgono bambine e bambini di età compresa tra 12/36 mesi;
- servizi educativi in contesto domiciliare quali genitore accogliente o educatore domiciliare che accolgono bambine e bambini di età compresa tra 3/36 mesi.

Periodo di riferimento: 1^ semestre 2025 (frequenza dal 1 gennaio 2025 al 30 giugno 2025).

Il contributo non è cumulabile con la fruizione di altri benefici economici eventualmente già concessi o che saranno percepiti a titolo di integrazione della spesa massima sostenuta.

Il beneficio è vincolato alla effettiva frequenza di un servizio in possesso di regolare autorizzazione e ubicato nel territorio capoterrese: infatti, il Decreto del 19 luglio 2022 del Ministro dell'Interno in concerto con il Ministro dell'Istruzione, Ministro del sud e coesione territoriale e Ministro pari opportunità stabilisce che le risorse del Fondo solidarietà sono finalizzate ad incrementare il numero dei bambini residenti iscritti che usufruiscono dei servizi educativi per l'infanzia nella fascia d'età compresa tra 3 e 36 mesi, nel comune assegnatario del finanziamento ministeriale.

Nel caso di frequenza del minore presso due servizi educativi diversi dovranno essere indicati nella istanza on line entrambe le denominazioni dei servizi educativi ed il periodo di riferimento.

3. Presentazione delle istanze

Le famiglie interessate presenteranno apposita istanza on line al Comune, relativo al rimborso delle spese sostenute relativo al 1^ semestre 2025 (frequenza dal 1 gennaio 2025 al 30 giugno 2025), a firma di entrambi i genitori:

- ✓ per il genitore non richiedente sarà presente apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione all'interno del modulo, a cui allegare la copia del proprio documento di identità fronte/retro e firmato;
- ✓ in caso di unico genitore richiedente (separato, divorziato o altro) andrà spuntata la dichiarazione di avere effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriali. In questo

caso non è necessario allegare copia del documento d'identità in quanto l'identità personale è già verificata con quella digitale.

L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente a pena di esclusione, mediante la procedura "***Istanze on line***" come meglio descritto al punto 7 del presente avviso.

Dovrà essere presentata una istanza per ciascun minore dello stesso nucleo familiare.

Nell'istanza dovranno essere indicati: la denominazione del Servizio educativo per l'infanzia frequentato, le spese sostenute, gli eventuali contributi già percepiti e da percepire per la stessa annualità, l'Isee 2025 posseduto dal nucleo familiare.

In relazione alle spese sostenute, in allegato all'istanza dovranno essere presentate copie delle ricevute o fatture di pagamento quietanzate rilasciate alla famiglia dall'Ente gestore del servizio educativo per l'infanzia oppure copia dei bonifici effettuati dalla famiglia all'ente gestore e contenente obbligatoriamente i seguenti elementi: intestazione completa dell'ente gestore; numero e data di emissione della ricevuta o fattura; nominativo del genitore e del minore; importo pagato e periodo di riferimento. In mancanza di uno di questi elementi la ricevuta non potrà essere valutata.

4.Cause di esclusione

Sono esclusi dal procedimento le richieste che siano:

- prive di un requisito previsto dal presente avviso;
- rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR n°445/2000;
- presentino istanze incomplete o successivamente alla scadenza del presente avviso;
- mancanti di adeguate pezze giustificative delle spese sostenute (ricevute/fatture) e non provvedono a regolarizzare entro 10 giorni dalla richiesta di integrazione che avverrà alla data di pubblicazione degli esiti del procedimento con approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse.

5. Importo del contributo

La somma disponibile per l'annualità 2025 è pari a €.25.000,00 e l'erogazione del contributo sarà disposta semestralmente ai beneficiari, previa presentazione delle pezze giustificative come descritto nel precedente punto 3.

Periodo di riferimento del presente avviso: spese sostenute relative alla frequenza nel 1^a semestre 2025 (dal 1 gennaio 2025 al 30 giugno 2025).

Per il rimborso delle spese relativo al 2^a semestre 2025 verrà pubblicato altro avviso e le famiglie interessate dovranno poi presentare nuova istanza on line anche se già presentata per il 1^a semestre 2025.

Alle famiglie verrà riconosciuto per ogni minore un contributo a rimborso e il cui importo verrà definito dopo l'approvazione dell'elenco delle richieste ammesse al beneficio e secondo le seguenti modalità:

- per importi ISEE 2025 da zero a €20.000,00 – importo del contributo pari a massimo €3.200,00 complessivo;
- per importi di ISEE 2025 da 20.001,00 a €30.000,00 – importo del contributo pari a massimo €2.800,00 complessivo.

La graduatoria verrà redatta in ordine crescente secondo l'ISEE (dal più basso al più alto).

Il contributo verrà erogato direttamente alle famiglie secondo la modalità indicata nella richiesta.

6. Controlli

Il Comune svolgerà i dovuti controlli, anche a campione, tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese attraverso il portale della Banca dati dell'INPS (nel caso dell'Isee) e altri enti preposti.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

7. Termine di presentazione delle richieste

L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente, a pena di esclusione, mediante la procedura **"Istanze online"** presente sul sito istituzionale del Comune di Capoterra.

L'accesso al portale avverrà tramite SPID o tessera sanitaria o carta di identità elettronica.

Non è ammessa la presentazione di istanze cartacee, presentate a mano o inviate tramite il servizio postale, via email o PEC, pertanto le istanze pervenute con mezzo diverso da quello su indicato (istanza on line) non saranno prese in considerazione.

Le istanze on line potranno essere presentate con decorrenza dal 30 aprile 2025 mentre la scadenza della presentazione è fissata improrogabilmente, a pena di esclusione, alle ore 23:59 del giorno 5 giugno 2025.

8. Istruttoria ed esito del procedimento

Decorso il termine ultimo per la presentazione delle domande, l'ufficio di Servizio sociale verificherà i requisiti di ammissione, la correttezza della domanda e la documentazione allegata.

Al fine del perfezionamento dell'istruttoria delle domande, l'ufficio potrà chiedere chiarimenti e integrazioni, salvo non ricorrano i casi di esclusione previsti al punto 4.

A termine istruttoria verrà approvato l'elenco provvisorio delle domande ammesse in ordine di ISEE crescente (ovvero dal valore più basso a quello più alto) e delle domande non ammesse e successivamente il relativo elenco definitivo; tale esito del procedimento verrà pubblicato su sito istituzionale del Comune di Capoterra.

Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, verrà indicato il numero di protocollo assegnato con la presentazione dell'istanza e l'importo del contributo.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

9. Contatti

Per chiarimenti e informazioni sarà possibile contattare la dott.ssa Angela Greco responsabile del procedimento nelle seguenti modalità:



070-7239429 martedì dalle 15.00 alle 17.30 - giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00



serviziosociale@comune.capoterra.ca.it

Capoterra,

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA ANTONELLA MARONGIU